



**STATUTO**  
**"ASSOCIAZIONE HERMES MILAZZO"**

**Articolo 1**

**- Denominazione - sede - durata -**

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione Hermes Milazzo" o, qualora ottenga l'iscrizione prevista dalla vigente normativa per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, **"Associazione Hermes Milazzo ONLUS"**.

L'Associazione ha la propria sede legale in Milazzo, attualmente in Via Risorgimento n.138.

Per l'attuazione del programma possono essere istituiti in Italia e all'estero uffici e strutture locali con deliberazione dell'organo amministrativo. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e sue modifiche ed integrazioni.

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento della stessa per qualsiasi causa si procede con il rispetto delle disposizioni del successivo art. 18.

**Articolo 2**

**- Finalità -**

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di puro volontariato attraverso le prestazioni personali e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative; pertanto ogni introito di qualsiasi natura dovrà essere destinato all'attività sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, circoli, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica, si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

**Articolo 3**

**-Attività dell'Associazione-**

L'associazione, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di promuovere l'istruzione sanitaria, biologica, ecologica, il rispetto per la vita e la cultura dell'umanità mediante le seguenti attività:

A) Organizzare, realizzare e gestire percorsi inerenti la salute, la bellezza, il benessere, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici e Privati, seguendo sempre le finalità prive di fini di lucro e improntate al volontariato.

B) Svolgere attività di cura e accoglienza per persone anziane ed in difficoltà;

- C) Promuovere l'integrazione dei giovani nelle scuole e nella società anche mediante le attività sportive;
- D) Far conoscere, approfondire e diffondere l'applicazione delle discipline orientate ad un approccio olistico della persona nel campo della medicina, dell'antropologia, della psicologia e dell'arte;
- E) Promuovere la ricerca di un rapporto più consapevole ed armonico tra essere umano ed animale e, in tale ambito, promuovere corsi di formazione nelle varie discipline scientifiche e sociali.
- F) Organizzare attività cinofile di sensibilizzazione sull'impiego dei cani nella Pet Therapy, a supporto di disabili e motulesi, o nella M.A.D (Medical Alert Dog) come aiuto per i soggetti affetti da gravi patologie, sia dal punto di vista assistenziale (monitoraggio continuo, giorno e notte, segnalazione immediata in caso di pericolo), sia dal punto di vista del supporto psicologico;
- G) Sensibilizzare ed educare ai nuovi linguaggi espressivi, artistici, musicali, teatrali, etc;
- H) Promuovere la cultura come veicolo d'incontro, d'aggregazione e di socializzazione al fine di creare comunità.
- I) Organizzare attività culturali di ogni tipo: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, corsi;
- J) Promuovere attività educativo-formative: laboratori, corsi, workshop, centri ludico-ricreativi;
- K) Promuovere lo studio e l'utilizzo delle moderne tecnologie nell'ottica della realizzazione di 'palestre formative', 'case studies', corsi di alfabetizzazione informatica e di grafica, per la realizzazione delle reali competenze richieste dal mondo del lavoro.
- Tutte le attività sopra menzionate dovranno essere rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
- L) Promuovere, anche attraverso la costituzione di gruppi legati all'Associazione, attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e tutte quelle attività che serviranno alla crescita socio educativa e culturale dell'individuo;
- M) Promuovere il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali;
- N) Intervenire al salvataggio di specie in estinzione, intervenire presso i competenti organi legislativi perché siano emanate normative e regolamentazioni tendenti alla tutela e corretta gestione naturalistica del patrimonio faunistico e ambientale;
- O) Valorizzare, sviluppare e tutelare il territorio e le sue risorse in ottica di sostenibilità ed ecologia con particolare interesse alla Green Economy e alle energie rinnovabili;
- P) Organizzare attività di rete, promuovere circuiti culturali, con lo scopo di valorizzare la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione delle culture locali in tutte le sue espressioni.
- Q) Gestire centri ricreativi e formativi, organizzare campi estivi, realizzare e gestire progetti di utilità sociale volti alle persone meno abbienti;
- R) Promuovere corsi di formazione per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti;

S) Promuovere la diffusione della cultura, della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto;

T) Favorire e organizzare mostre, manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinofile, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, alla danza, in funzione di integrazione sociale e aiuto di categorie deboli;

U) promuovere la collaborazione tra enti e associazioni con finalità in armonia con quelle dell'associazione e che operino nel campo culturale e artistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività della cultura, in particolare con scuole ed università;

L'Associazione in via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, tra cui promuovere attività editoriali, progettazione, creazione e diffusione di prodotti editoriali, libri, riviste, giornali, portali web, monografie, schedatura e archiviazione digitale, cataloghi, cd multimediali, etc., relative ad attività statutarie e nel rispetto dei limiti di legge.

#### **Articolo 4**

##### **- Soci -**

Possono far parte dell'Associazione tutti i maggiori di sedici anni - senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione - che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, collaboratori, sostenitori e onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione, e che rinnovano annualmente il loro impegno associativo;

- i soci collaboratori sono coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali;

- i soci sostenitori tutti coloro che, avendo i requisiti per essere soci ordinari, versano o si impegnano a versare una quota associativa annua non inferiore a quattro volte l'importo della quota associativa ordinaria in quanto intendono sostenere le attività dell'associazione;

- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno uguali diritti e hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a:

- candidarsi per ricoprire le cariche associative;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra. Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

#### **Articolo 5**

##### **- Perdita dello status di socio -**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria, previo ricorso al Collegio dei Probiviri, entro due mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi



versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Articolo 6**

##### **- Organi sociali -**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- Il Collegio dei Proviviri.

segretario

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate, e comunque entro i limiti periodicamente stabiliti dall'assemblea.

#### **Articolo 7**

##### **- Assemblea -**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- elegge i membri dell'eventuale Collegio dei Proviviri;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione per

il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

#### **Articolo 8**

##### **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, ed è formato di diritto da almeno quattro soci fondatori. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può

provvedere alla loro sostituzione nominando - se vi sono - i primi dei non eletti, o - in mancanza - altri soggetti, ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti, previa pronuncia del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- nominare, se ritenuto necessario, il Tesoriere anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 9**

##### **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

#### **Articolo 10**

##### **- Segretario -**

Il Segretario:

- se presente, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e li sottoscrive unitamente al Presidente della seduta;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria



dell'Associazione;

- dà pubblicità o comunicazione (in forma sintetica) delle delibere adottate sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- svolge le attività di segreteria (disbrigo corrispondenza, rapporti con i soci, etc.) ed attende all'esecuzione di tutti gli altri compiti che gli sono affidati dal presente statuto;
- esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

#### **Articolo 11**

##### **- Tesoriere -**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

#### **Articolo 12**

##### **- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico -**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili scelti tra gli iscritti al Registro tenuto dal Ministero di Giustizia; i revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. Qualora venga, invece, individuato il Revisore Unico questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **Articolo 13**

##### **- Collegio dei Probiviri -**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa i probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.



#### **Articolo 14**

##### **- Patrimonio dell' Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale quale indicato nell'atto costitutivo;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Articolo 15**

##### **- Risorse economiche -**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.14;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (nel qual caso per tali attività va tenuta apposita contabilità separata);
- erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi).

Tutte le entrate, gli utili ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con esse direttamente connesse.

#### **Articolo 16**

##### **- Bilancio d'esercizio -**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, salve le eccezioni previste dalla legge.

#### **Articolo 17**

##### **- Sezione Giovanile -**

I soci di età compresa tra i sedici anni ed i trenta anni costituiscono la sezione giovanile la quale, nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione, si ripropone in generale di:

- promuovere nei giovani lo sviluppo di una personalità responsabile,
- affinare le doti e le conoscenze che contribuiranno al loro sviluppo personale,
- comunicare ai giovani un atteggiamento positivo verso la vita,
- affrontare i problemi materiali e sociali delle comunità in cui vivono,
- promuovere lo sviluppo dei rapporti tra i popoli mediante una rete di amicizie,
- incoraggiarne il senso di corresponsabilità sociale, introducendoli all'operatività sociale,
- promuovere il rispetto dei diritti altrui riconoscendo la dignità e il valore



di ciascun individuo,

- far sì che i giovani si mettano volontariamente al servizio delle persone bisognose,
- riconoscere la dignità e il valore di tutte le occupazioni quali opportunità di servire la società,
- fornire ai giovani conoscenze sanitarie di base e promuovere la formazione nei settori dell'alimentazione e dell'igiene,
- sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali e sociali,
- offrire ai giovani attività di tempo libero.

La sezione giovani, in accordo con il consiglio di amministrazione dell'associazione, potrà promuovere conferenze, incontri, raccolte di beneficenza, workshop ed altri eventi.

I soci facenti parte della sezione giovani nominano nel loro seno un massimo di due coordinatori che si interfaceranno con un membro del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18**

##### **- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Articolo 19**

##### **- Disposizioni generali -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.